Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 30 *maggio* 1956
registrato alla Corte dei conti il 28 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 206

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

AUGELLO Giulio di Salvatore e di Civeri Renata, da Cosenza, classe 1921, tenente servizio permanente effettivo bersaglieri, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver valorosamente partecipato alla resistenza armata di Roma all'atto dell'armistizio e nell'immediato susseguente inverno, a primavera si trasferiva in Piemonte segnalandosi subito, per coraggio e sprezzo del pericolo, in numerose arditissime azioni. Comandante di un reparto di arditi sabotatori, per quanto degente per intossicazione dovuta alla continua manipolazione di esplosivi, avendo appreso dell'avvenuto arresto, quasi al completo, dei componenti il Comando formazioni C. L. Piemontese, organizzava immediatamente ed attuava la cattura di un importante ostaggio rendendo così possibile l'attuazione di un primo scambio di prigionieri. Non pago di ciò, organizzava allo stesso scopo un secondo audacissimo colpo, che però purtroppo non riusciva. Nel corpo a corpo che ne susseguiva in piena notte nell'interno di un'abitazione, Augello, battendosi come un leone contro tre avversari, riusciva ad ucciderne due, ma, a sua volta colpito, cadeva eroicamente sul campo, coronando con il suo sublime sacrificio una vita che fu tutto un seguito di magnifici atti di valore. — Roma, 8 settembre 1944, Torino Piobesi, maggio 1944-11 dicembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

FONTANIVE MAZZARON Anton Giulio fu Anton Giulio e di Alba Mazzaron, da Bologna, classe 1899, maggiore pilota di complemento, partigiano combattente. — Partigiano della Banda Mameli partecipava fin dall'inizio della lotta clandestina alle più importanti azioni della banda stessa e, benchè sorvegliato dalla polizia nazifascista, non desisteva dalla sua tenace e pericolosa attività. In località Acquasanta, al bivio di Castel Giubileo e nella zona delle Capannelle alla testa di pochi uomini attaccava e metteva in fuga gruppi di militari tedeschi distruggendo numerosi automezzi. — Roma, Fronte clandestino della resistenza, settembre 1943-giugno 1944.

(3480)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1700.

Riordinamento dell'Istituto tecnico industriale per la lavorazione della carta di Fabriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 l'Istituto industriale specializzato per la lavorazione della carta, con finalità speciali e con ordinamento non conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, istituito in Fabriano con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973, è trasformato in « Istituto tecnico industriale statale per la lavorazione della carta » con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Sono di conseguenza abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 del predetto regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto tecnico industriale statale per la fabbricazione della carta, con sede in Fabriano, è fissato nella misura di L. 22.600.000 e graverà sui normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto tecnico industriale per la lavorazione della carta di Fabriano

1 Corso quinquennale completo

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche	1			
2. Lettere italiane e storia	1			Nella II. III, IV, V classe
3. Matematica e fisica	1			In tutte le classi del corso
4. Chimica, chimica analitica, laboratorio di chimica	1			Nella II. III, IV, V classe
5. Meccanica, macchine, elettrotecnica, disegno tecnico	1			Nella II, III, IV classe
6. Tecnologia cartaria, laboratorio tecnologico e sperimentale	1			
7. Impianti di cartiere e disegno relativo	1			
8. Italiano, storia e geografia			1	
9. Scienze naturali e geografia			1	
10. Lingua straniera (francese)			1	
11. Lingua straniera (inglese)			1	
12. Disegno			1	
13. Elementi di diritto			1	
14. Analisi tecniche e laboratorio			1	
15. Religione			1	
16. Insegnante tecnico pratico addetto al laboratorio di chimica, analisi tecniche e microscopia	1			
17. Insegnante tecnico pratico addetto al laboratorio di fisica e tecnologia, al laboratorio sperimentale e alle esercitazioni di cartiera	1			
18. Insegnante tecnico pratico addetto ai gabinetti di fisica, macchine ed elettrotecnica	1			
19. Insegnante tecnico pratico addetto alla preparazione delle paste e alla fabbricazione della carta	1			
20. Insegnante tecnico pratico meccanico	1			
21. Insegnante tecnico pratico falegname			1	
22. Insegnante tecnico pratico con funzioni di assistente all'Ufficio tecnico			1	
23. Sottocapofficina saldatore		1		
Personale amministrativo e di servizio				
24. Segretario economo	1			
25. Applicati di segreteria	1		2	
26. Persone di servizio			5	

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957.

Variazione nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1480, e successive modificazioni ed integrazioni ;

Vista la legge 12 luglio 1956, n. 735;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956 al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Vista la lettera 28 marzo 1957, n. 8284, con la quale il Ministero della difesa ha designato, perchè sia chiamato a far parte in qualità di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il maggiore generale del Genio aeronautico Tullio Ibba, in sostituzione del generale di divisione aerea Renato Abbriata;

Considerato che può disporsi in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il generale di divisione aerea Renato Abbriata cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in sua sostituzione è nominato membro di detto Consesso, con assegnazione a tutte le sezioni, il maggiore generale del Genio aeronautico Tullio Ibba.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 341

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1957.

Integrazioni e modifiche al decreto Ministeriale 18 agosto 1952 concernente le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e delle sigle dei relativi Uffici d'iscrizione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 141, 142 del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale sono stati determinati i limiti delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e, nel contempo, sono stati istituiti, dove le esigenze della navigazione interna lo richiedano, Ispettorati di porto;

Visto l'art. 64 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, numero 1023/N014, con il quale vennero stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e delle sigle di alcuni Uffici di iscrizione dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, con il quale è stato istituito in Venezia un Ispettorato di porto e delimitata la relativa circoscrizione territoriale;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1953, n. 661, con il quale è stata determinata la sigla dell'Ispettorato di porto di Venezia ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Visto il decreto Presidenziale 8 febbraio 1954, numero 1130, con il quale è stato soppresso l'Ispettorato di porto di Adria e nel contempo istituito un Ispettorato di porto a Rovigo;

Ritenuta la necessità di stabilire le sigle degli altri Uffici d'iscrizione esistenti nel territorio dello Stato, sciogliendo la riserva di cui al precitato decreto Ministeriale 18 agosto 1952;

Considerata l'opportunità di sostituire la tabella *A*, allegata al suddetto decreto Ministeriale 18 agosto 1952 con un'altra che comprenda le sigle di tutti gli Uffici di iscrizione, tenendo conto anche delle variazioni al riguardo nel frattempo intervenute;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare le norme contenute nel citato decreto 18 agosto 1952;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* relativo alle sigle degli Uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 18 agosto 1952, è sostituito dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

L'allegato *B* del decreto Ministeriale 18 agosto 1952 riguardante le dimensioni e le caratteristiche dei numeri e delle sigle degli Uffici di iscrizione è integrato dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 3.

A integrazione delle norme di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 18 agosto 1952, nel caso che la nave a pieno carico, presenti un bordo libero di altezza insufficiente per l'apposizione del numero di matricola sotto la sigla dell'Ufficio d'iscrizione, si dispone che il numero stesso sia scritto di seguito alla sigla anzidetta.

Roma, addì 21 marzo 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1957
Registro n. 68 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.) foglio n. 103

TABELLA *A*

Sigle degli Uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna

SIGLA	DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI
	Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Lombardia (compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del decreto Presidenziale 26 giugno 1950):
1L	per l'Ispettorato di porto di Como;
2L	per l'Ispettorato di porto di Cremona;
3L	per l'Ispettorato di porto di Desenzano;
4L	per l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra;
5L	per l'Ispettorato di porto di Lovere;
6L	per l'Ispettorato di porto di Milano;
7L	per l'Ispettorato di porto di Pavia.
	Ispettorato compartimentale M.C.T.C per il Veneto (compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del decreto Presidenziale 26 giugno 1950):
1V	per l'Ispettorato di porto di Rovigo;
2V	per l'Ispettorato di porto di Ferrara;
3V	per l'Ispettorato di porto di Mantova;
4V	per l'Ispettorato di porto di Padova;
5V	per l'Ispettorato di porto di Portogruaro;
6V	per l'Ispettorato di porto di Venezia.
T	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Toscana Firenze*:
1T	per l'Ispettorato di porto di Pisa.
P	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte Torino.*
TA	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Trentino-Alto Adige Bolzano.*
F	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Friuli e Venezia Giulia Udine.*
E	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e Romagna Bologna.*
M	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le Marche Ancona.*
LZ	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Lazio Roma.*
U	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Lazio Sezione distaccata per l'Umbria Perugia.*
A	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise Pescara.*
C	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania e Basilicata Napoli.*
PG	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le Puglie Bari.*
CL	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Calabria Catanzaro.*
S	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia Palermo.*
SD	*Per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna Cagliari.*

TABELLA *B*

(3412)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1957.

Modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, a favore di iniziative intese a favorire un più vasto assorbimento del latte e dei suoi derivati e ad incrementare la produzione dei derivati del latte magro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico;

Considerata la necessità di determinare le modalità di concessione dei contributi previsti nell'art. 3 della legge suddetta a favore di iniziative intese a favorire un più vasto assorbimento del latte e dei suoi derivati e ad incrementare la produzione dei derivati del latte magro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi statali previsti dall'art. 3 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, a favore di iniziative dirette a favorire un più vasto assorbimento del latte e dei suoi derivati e ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro, potranno essere concessi per la realizzazione di iniziative intese:

a) ad attuare azioni di propaganda tecnica, scientifica e commerciale atte a conseguire, anche attraverso particolari iniziative di mercato, un incremento del consumo del latte per uso alimentare diretto e dei suoi derivati;

b) ad applicare procedimenti di rilavorazione o più idonei sistemi di confezionatura dei prodotti lattiero-caseari, onde renderne più agevole il collocamento, secondo le contingenti esigenze dei consumi;

c) a dare incremento alla produzione ed alla utilizzazione di caseine nazionali e ad agevolare il consumo di polveri magre di latte e di latte condensato scremato.

Art. 2.

I contributi statali di cui al precedente art. 1, possono essere richiesti, entro e non oltre sei mesi dalla emanazione del presente decreto, da agricoltori, singoli od associati, nonchè da altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario, mediante domande dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle domande deve essere dettagliatamente indicata l'azione che si intende svolgere per il raggiungimento delle finalità volute dalla legge, nonchè il costo complessivo dell'iniziativa e la misura del contributo statale che si ritiene necessario per la sua realizzazione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà istituita una Commissione composta: dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante del suddetto Ministero, che funge da segretario; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle organizzazioni interessate; da un rappresentante degli organismi non agricoli operanti nel settore lattiero-caseario, designato dall'Associazione italiana lattiero-casearia; da un esperto dei problemi del latte e dei suoi derivati.

La Commissione ha il compito:

a) di esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di contributo di cui al precedente art. 2;

b) di seguire e controllare l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici del presente decreto, onde accertarne l'esecuzione;

c) di esprimere il proprio parere sulle domande di liquidazione del contributo che, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4, dovranno essere avanzate dagli interessati dopo aver realizzato le iniziative oggetto del concorso statale;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, parere su quant'altro concerne l'applicazione del presente provvedimento.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei beneficiari del contributo.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver esaminato le domande di contributo avanzate in conformità del precedente art. 2, provvede, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3, all'assegnazione del contributo statale nella misura che riterrà sufficiente per la realizzazione della iniziativa oggetto della richiesta, stabilendo anche il termine di tempo entro il quale la iniziativa stessa dovrà essere realizzata.

Gli assegnatari del contributo, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa oggetto del concorso statale, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite dell'Ispettorato agrario della Provincia dove essi risiedono, domanda per ottenere la liquidazione del contributo; la domanda che dovrà essere accompagnata dalla documentazione occorrente per dimostrare l'entità dell'opera svolta, verrà trasmessa dall'Ispettorato agrario competente, con il proprio parere, al Ministero suddetto, che provvederà alla liquidazione del contributo, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 3.

Ove se ne ravvisi la necessità, e previa richiesta motivata da parte dell'assegnatario, potranno essere disposte durante l'attuazione delle iniziative, liquidazioni parziali del contributo concesso, per importi che comunque non potranno superare complessivamente il 50 per cento dell'intero contributo assegnato per l'iniziativa oggetto della richiesta.

La mancata realizzazione dell'iniziativa nel termine di tempo stabilito nel decreto di concessione, comporta la revoca del contributo assegnato; tale revoca può essere parziale quando lo stato di avanzata attuazione della iniziativa stessa porti a considerare la opportunità di un riconoscimento dell'opera svolta entro i termini stabiliti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1957
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 156. — PALADINI

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dall'abitato di Talamone raggiunge la località Fonteblanda, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 17, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dall'abitato di Talamone raggiunge la località Fonteblanda, all'innesto con la statale Aurelia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1957, n. 579;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dall'abitato di Talamone raggiunge la località Fonteblanda, all'innesto con la statale Aurelia, in provincia di Grosseto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1957.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro radiotrasmittente di Roma Santa Palomba.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 28 marzo 1957, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il Centro radiotrasmittente di Roma Santa Palomba;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti del Centro radiotrasmittente di Roma Santa Palomba sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Per il regolare funzionamento degli impianti di cui al precedente articolo, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti l'espropriazione totale o parziale degli immobili, compresi nelle aree tratteggiate in tinta rossa nelle piante allegate, le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà, che si rendessero comunque necessarie.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni delle servitù dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1957

Il Ministro: BRASCHI

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « La Tirrena » di Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo « La Tirrena » di Follonica, dalle quali emerge che la società predetta non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « La Tirrena » di Follonica, costituita con atto 13 gennaio 1945 del notaio Bernardino Cartoni, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Guido Fratini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(3460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Cabianca, nato a Polesella (Rovigo), il 7 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 17 marzo 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1950-51.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3416)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa del comune di Lastra a Signa.

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1957, n. 1440, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa del comune di Lastra a Signa, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 30 gennaio 1951 e 27 ottobre 1955, è ulteriormente prorogato fino al 16 febbraio 1959.

(3284)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1957, i poteri conferiti al dott. Domenico Nicoletti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 14 giugno al 31 dicembre 1957.

(3345)

Revoca del decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1957, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa « Nuova Cooperativa scalpellini » silice, granito ed affini, con sede in Roma, e la nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, si revoca il precedente provvedimento in data 15 gennaio 1957, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Nuova Cooperativa scalpellini » silice, granito ed affini, con sede in Roma, e la nomina del commissario nella persona del dott. Gaetano Caporale.

(3346)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti, con sede in Molinella, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 maggio 1957, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti, con sede in Molinella, costituita con atto in data 22 dicembre 1950, per notaio dott. avv. Giuseppe Ronca, ed è stato nominato commissario governativo il dott. prof. Angelo Sgubbi.

(3347)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa edilizia « La Felsinea ricostruttrice », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 maggio 1957, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa edilizia « La Felsinea ricostruttrice », con sede in Bologna, costituita con atto in data 22 marzo 1947 per notaio dott. Angelo Aloisi, ed è stato nominato commissario governativo il colonnello Alfonso Caprio.

(3443)

Rettifica del decreto 30 ottobre 1956, riguardante lo scioglimento della Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Ripapersico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, si rettifica il precedente provvedimento 30 ottobre 1956, soltanto nella parte che riguarda la data di costituzione della Cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Ripapersico (Portamaggiore) che deve essere 10 gennaio 1946 e non 5 ottobre 1945 e il nome del notaio che invece di Luigi Risso deve leggersi Augusto Giurini.

(3289)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 15 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1957, il ricorso straordinario proposto dal comune di Colzate in data 26 novembre 1954 in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, è stato dichiarato inammissibile, perchè proposto contro provvedimento ritenuto non definitivo.

(3442)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera « Scarpone », in comune di Belvedere Po (Pavia).

Con decreto interministeriale n. 90 del 7 febbraio 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera « Scarpone » in comune di Belvedere Po (Pavia).

(3287)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno demaniale lungo la strada di accesso all'ex deposito Valdilocchi in località Pagliari (La Spezia).

Con decreto interministeriale n. 110 del 13 febbraio 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno demaniale lungo la strada di accesso all'ex deposito Valdilocchi in località Pagliari (La Spezia).

(3330)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria e nomina del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario acquedotti rurali di Riccò del Golfo (La Spezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16192, in data 23 maggio 1957, è stata sciolta ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, l'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario acquedotti rurali di Riccò del Golfo (La Spezia), ed è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente il dott. Cattaneo Attilio di Cesare.

(3444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 3 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,86	624,86	624,80	624,80	—	624,85	624,85	624,85	—
$ Can.	654 —	654 —	654 —	654 —	653,70	—	654 —	655 —	654 —	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,805	145,75	—	145,81	145,80	145,82	—
Kr. D.	90,32	90,30	90,25	90,30	90,30	—	90,28	90,25	90,30	—
Kr. N.	87,81	87,78	87,78	87,78	87,80	—	87,77	87,75	87,80	—
Kr. Sv.	121,42	121,42	121,36	121,40	121,40	—	121,405	121,375	121,42	—
Fol.	164,71	164,68	164,65	164,66	164,70	—	164,67	164,65	164,71	—
Fr. B.	12,47	12,4675	12,465	12,46625	12,4675	—	12,4675	12,50	12,47	—
Fr. Fr.	178,14	178,12	178,10	178,10	178,10	—	179,09	178,05	178,14	—
Fr. Sv. acc.	143,35	143,32	143,20	143,29	143,30	—	143,26	143,30	143,37	—
Lst.	1754,50	1754 —	1753,625	1753,875	1754 —	—	1753,875	1753,50	1754,50	—
Dm. occ.	149,57	149,54	149,50	149,51	149,52	—	149,50	149,50	149,58	—
Scell. Aust.	24,165	24,1625	24,16	24,1575	24,15	—	24,15625	24,18	24,16	—

Media dei titoli del 3 giugno 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,875
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,725
Id. 5 % 1936	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1957

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	654 —
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,29
1 Corona norvegese	87,775
1 Corona svedese	121,402
1 Fiorino olandese	164,665

1 Franco belga	12,467
100 Franchi francesi	178,095
1 Franco svizzero acc.	143,275
1 Lira sterlina	1753,875
1 Marco germanico	149,505
1 Scellino austriaco	24,157

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del quattordicesimo corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente lo ordinamento degli Istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per lo Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 287, che ratifica il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente l'aumento della indennità di Accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del quattordicesimo corso dell'Accademia militare in Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per 300 posti (dei quali 23 per il servizio automobilistico, 10 per il servizio di commissariato ruolo commissari e 18 per il servizio di amministrazione);

b) concorso riservato ai sottufficiali, per 150 posti (dei quali 12 per il servizio automobilistico, 5 per il servizio di commissariato - ruolo commissari e 7 per il servizio di amministrazione.

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera b), comprende già l'aliquota di 25 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 20 al 26.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera a) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 28 ottobre 1957 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 21 dicembre 1957 le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi della Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, alla artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine, dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico e di amministrazione, semprechè idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità alla vita militare dall'apposita Commissione costituita presso la Scuola stessa;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 6;

c) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1957 il diploma di maturità classica o scientifica;

d) siano risultati idonei nell'esame orale di matematica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro e non oltre il 3 giugno 1957.

Art. 6.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. b), ai quali dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da una Commissione, che si recherà presso la Scuola militare, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori, designati dal Ministero della difesa-Esercito.

I giudizi della Commissione sono definitivi.

In conseguenza, gli allievi dichiarati non idonei, saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lett. d), sarà sostenuto, presso la Scuola militare, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato n. 3.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione

Art. 8.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,63, se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1.64 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,62 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,65 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,63 se aspiranti ai restanti servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1957, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1957. Per i candidati al corso dei commissari, il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1957 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso, devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 9.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 20 giugno 1957:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'Ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 10.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) corso prescelto (varie armi [senza specificare alcuna arma], automobilistico, commissari, amministrazione);

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Accademia militare in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 11.

Entro il termine improrogabile del 25 luglio 1957, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al comando della Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 100, conforme all'allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi.

Art. 12.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 26 ottobre 1957:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 100, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'Istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1958 tale certificato col diploma avente valore di originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto,

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 100), per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera *b*), n. 3, art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisca la nomina ad ufficiale in servizio permanente;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 x 6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 19.

Per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità con sede in Roma, non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 15.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale (dal 29 luglio al 10 agosto) presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello e che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegna e per quelli non residenti in Italia, dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) visita di accertamento definitivo presso la sede dell'Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 16.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, la quale sarà suddivisa in quattro sottocommissioni.

Art. 17.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti ai vari corsi (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

b) per gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 16 settembre 1957, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena, a decorrere dal 30 settembre 1957 in base ai programmi di cui all'allegato n. 3.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 15.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta e orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione.

Art. 19.

Gli allievi della Scuola militare in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) per le varie armi, il servizio automobilistico e di amministrazione:

1) allievi della Scuola militare, (con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso) in base al voto riportato nell'esame orale di matematica.

A parità di merito avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2) canditati licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) per il servizio di commissariato (ruolo commissari): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 20.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 18, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1957 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 8 in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1957;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,63 per i candidati ai corsi di commissariato, ruolo commissari, e ruolo sussistenza, e di amministrazione),

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 22.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda « provvisoria » (in carta semplice) entro il 31 maggio 1957 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 100, al proprio comandante di Corpo, entro il 16 agosto 1957.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 26 ottobre 1957:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 12;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 25.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 26.

All'atto dell'ammissione all'Accademia, i sottufficiali dovranno rinunciare al grado rivestito.

Disposizioni ad ambedue i concorsi

Art. 27.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale, in triplice esemplare, dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 28.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 29.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 30.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto della ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1957
Registro n. 22 Esercito, foglio n. 267. — MASSIMO

ALLEGATO N. 1
(Art. 10 del bando di concorso)

Modello della domanda provvisoria di ammissione ai concorsi

(In carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia militare — MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . di (o fu) (2) . . . nato a . . . il . . . domiciliato a . . . provincia di . . . via . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1957-58 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (3) . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . .

. . . . . lì 1957

Il concorrente
(firma leggibile)
. . . .

Se il candidato è minorenne
(firma leggibile del genitore)
.

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Nome del padre.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale Arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 11 del bando di concorso)

Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi

(In carta da bollo da L. 100)
(da compilare per i giovani minorenni)

Al comando dell'Accademia militare — MODENA

Il sottoscritto (1) . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . domiciliato a . . . provincia di . . . via . . . n. . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1957-58 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . lì 1957

(firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)
. . . .

Avvertenza

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome e cognome del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

(4) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 26 ottobre 1957 la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 11 del bando di concorso)

Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi

(In carta da bollo da L. 100)
(da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni se già alle armi)

Al comando dell'Accademia militare — MODENA

Il sottoscritto (1) . . . domiciliato a . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiede di essere

ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1957-58 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) . . .

Unisce i seguenti documenti (3): . . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . li 1957

Il concorrente
(firma leggibile)
. . . .

(1) Cognome e nome del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale Arma.

(3) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 26 ottobre 1957 la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3 (art. 17)

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie Armi e dei servizi automobilistico e di amministrazione.

CULTURA GENERALE

(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà per gli aspiranti alle varie armi ed al servizio automobilistico su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria; per gli aspiranti al Servizio di amministrazione su tre tesi estratte a sorte: due di algebra (esclusi gli argomenti di cui alla nota X) ed una di geometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedono, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico Operazioni sui binomi e polinomi Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $X \pm a$) - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico Equazioni esponenziali Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche Sistemi e problemi di 2° grado.

Nota X: Gli aspiranti al servizio di amministrazione non sono tenuti alla preparazione sui seguenti argomenti: Progressioni aritmetiche e geometriche Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie ed irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo diedri e triedri angoloidi uguaglianze di figure spaziali equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sua circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di un stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte: una tra le prime 4 ed una tra le ultime 5.

1ª tesi: Geografia generale e astronomica Genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace Orogenesi Cenni sulle ère e caratteristiche relative Sfera terrestre Latitudine e longitudine Forme, dimensioni e movimento della terra fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica:

Terreno: Planimetria ed altimetria morfologia.

Clima: Definizioni elementi del clima temperatura e suoi fattori pressione e venti umidità e precipitazioni.

Acque: Continentali (superficiali e sotterranee) - oceaniche moto del mare.

Popolazioni: Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione.

3ª tesi: Continenti eurasiatico e africano:

Cenni descrittivi generali: configurazioni mari sistemi oroidrografici clima - vegetazione risorse insediamenti umani.

Organizzazione politica: Suddivisioni politiche - popolazione economia commercio industria.

4ª tesi: Continente americano Oceania:

Cenni descrittivi generali: Configurazione - mari sistemi oroidrografici - clima - vegetazione risorse insediamenti umani.

Organizzazione politica: Suddivisioni politiche - popolazione economia commercio - industria.

5ª tesi: Europa:

Regione iberica, gallica, germànica, carpatico-danubiana: Configurazione - sistemi oroidrografici clima vegetazione - risorse popolazione suddivisioni politiche principali attività economiche, industriali, commerciali vie di comunicazione terrestri e fluviali.

6ª tesi: Europa:
Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica: Configurazione sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse popolazione suddivisioni politiche principali attività economiche, industriali, commerciali, vie di comunicazione terrestri e fluviali.
7ª tesi: Italia:
Posizione Configurazione generale mari sistema oro idrografico clima vegetazione risorse.
8ª tesi: Italia:
Il bacino del Mediterraneo e l'Italia Sistema alpino e appenninico (limiti caratteristiche suddivisioni valichi e comunicazioni principali) cenno sui confini.
9ª tesi: Italia:
Popolazione e sua distribuzione - suddivisioni amministrative principali attività economiche, industriali, commerciali scambi con l'estero principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di Commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I GRUPPO

DIRITTO PUBBLICO

A) DIRITTO COSTITUZIONALE:
1ª tesi: Il diritto costituzionale in generale: cenni storici le fonti concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.
2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; il Presidente della Repubblica il Senato la Camera dei deputati Il Gabinetto.
3ª tesi Cenni sulle leggi: principi generali le leggi formali le leggi delegate decreti legge ed altre ordinanze di necessità i regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari - Il diritto non scritto principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.
B) DIRITTO AMMINISTRATIVO:
4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo le fonti del diritto amministrativo. — I soggetti del diritto amministrativo: Concetto di ente pubblico gli enti parastatali conseguenze della pubblicità degli enti gli organi e gli uffici rapporti fra i vari organi gerarchia ed autarchia i funzionari o agenti pubblici esercizio privato di pubblica funzione.
5ª tesi: Gli impiegati pubblici stato giuridico ed economico degli impiegati natura giuridica nel rapporto d'impiego la rappresentanza nel diritto pubblico organi dell'Amministrazione centrale il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio dei Ministri il Consiglio dei Ministri i Ministri i Ministeri.
6ª tesi Amministrazioni ed aziende autonome Collegi consultivi centrali il Consiglio di Stato la Corte dei conti la Avvocatura dello Stato Amministrazione locale la circoscrizione amministrativa la Regione la Provincia il Comune il prefetto e la Prefettura altri uffici governativi locali di maggiore importanza le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza i consorzi di enti pubblici.
7ª tesi Atti e rapporti amministrativi: Concetto di atto amministrativo caratteri dell'atto amministrativo forma degli atti amministrativi figure tipiche degli atti amministrativi vizi degli atti amministrativi e loro effetti.
8ª tesi Le potestà dell'Amministrazione le prestazioni dell'Amministrazione (pubblici servizi) rapporti obbligatori di diritto pubblico rapporti di diritto privato degli enti pubblici trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.
9ª tesi: La giustizia amministrativa: vicende storiche - denuncia opposizione ricorso gerarchico ricorso straordinario azione giudiziaria distinzione fra diritti ed interessi gurisdizione amministrativa ordinaria loro natura giuridica e competenza ammissibilità del ricorso ricorso contro ricorso ricorso incidentale il giudizio la decisione e le sue impugnative giurisdizioni amministrative speciali l'arbitrato nel diritto amministrativo conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II GRUPPO

DIRITTO PRIVATO

A) PARTE GENERALE:
1ª tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo - distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo distinzione.
2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità cause che modificano la capacità cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile; le persone giuridiche; associazioni e comitati non riconosciuti.
3ª tesi: Oggetti dei diritti: le cose i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi; fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali nel negozio giuridico la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione il termine il modo; imperfezione inefficacia invalidità del negozio giuridico; prescrizione, usucapione ed istituti affini.
B) PARTE SPECIALE:
4ª tesi: Nozioni fondamentali sul diritto delle persone; nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni; i diritti reali: nozioni generali caratteri distinzioni; la proprietà: nozioni caratteri - limitazioni modi di acquisto tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie l'enfiteusi l'usufrutto - l'uso l'abitazione le servitù; diritti da garanzia: il pegno l'ipoteca; la comunione.
5ª tesi: Il possesso: nozioni generali acquisto perdita e successione nel possesso accessione forma del possesso tutela del possesso; diritti di obbligazione; nozioni generali; vincolo giuridico obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.
6ª tesi: I soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti - obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.
7ª tesi: Le obbligazioni di contratto elementi distinzioni formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici - trascrizioni; prova dei diritti.

III GRUPPO

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

A) PARTE GENERALE:
1ª tesi: Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.
2ª tesi: L'amministrazione del patrimonio dello Stato: le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.
3ª tesi: La finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e la esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.
B) PARTE SPECIALE:
4ª tesi: Le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

GEOGRAFIA ECONOMICA

A) PARTE GENERALE:
5ª tesi: Definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.
6ª tesi: I principali vegetali utili all'uomo; cereali, piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali

utili all'uomo e loro derivati; produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) PARTE SPECIALE:

7ª tesi: Generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: I principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

ECONOMIA POLITICA

9ª tesi: I concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: Le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 16 marzo 1957

Il Ministro: TAVIANI

(3404)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte di esame per il concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1955, registro n. 50, foglio n. 71, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritta e pratica del concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritta e pratica del concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, citato nelle premesse, avranno luogo presso il Laboratorio di chimica e bromatologia del Ministero della difesa-Esercito - via SS. Quattro, 19-*bis*, Roma, nei giorni 27 e 28 giugno 1957.

Roma, addì 18 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, concernente l'istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il posto di direttore del Centro predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli per il posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, bandito con decreto Ministeriale 19 dicembre 1956, è così costituita:

Presidente:

Calò prof. Giovanni, ordinario (fuori ruolo) di pedagogia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze (coefficiente 970).

Membri:

Castagna prof. Arnaldo, ordinario di meccanica applicata alle macchine nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma (coefficiente 500);

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Franco Puppi, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Ministro: ROSSI

(3488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alle graduatorie del concorso per esami a sedici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico superiore, dei servizi dell'Economia montana e delle Foreste (Corpo forestale dello Stato), bandito con decreto Ministeriale 26 gennaio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che un supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, pubblica, in data 31 maggio 1957, il decreto Ministeriale 18 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1957, registro n. 5, pagina n. 252, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso a sedici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico superiore, dei servizi dell'Economia montana e delle Foreste (Corpo forestale dello Stato), e quella degli idonei al concorso stesso.

(3489)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.